



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 170 DEL 17/12/2019**

**OGGETTO: DIVIETO DI SPARO MORTARETTI E SIMILI, ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO, ACCENSIONI O ESPLOSIONI PERICOLOSE NONCHE' ROTTURA DI BOTTIGLIE E ALTRI OGGETTI DI VETRO DALLE ORE 20.00 DEL 31/12/2019 FINO ALLE ORE 7.00 DEL 1/1/2020**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI**

Considerato l'interesse suscitato dalle numerose manifestazioni organizzate per i festeggiamenti di fine anno, in previsione del notevole afflusso di cittadini verso la nostra località in tale periodo;

Preso atto che in simili occasioni, sulle pubbliche vie e piazze e/o in direzione di esse, è invalsa l'abitudine dell'accensione di fuochi d'artificio, del lancio di razzi, dello sparo di mortaretti e simili nonché l'abbandono di bottiglie di vetro, con notevole incremento del disturbo alla quiete e del pericolo per l'incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno, in tale occasione, dover tutelare la sicurezza pubblica al fine di consentire il regolare e pacifico svolgimento delle numerose manifestazioni e spettacoli organizzati sulle piazze e vie pubbliche per i festeggiamenti di fine anno;

Visto l'art. 57 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;

Visti gli artt. 659 e 703 del Codice Penale;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 267/2000

**ORDINA**

**E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO, SULLE PUBBLICHE VIE E PIAZZE O IN DIREZIONE DI ESSE, DALLE ORE 20.00 DEL 31/12/2019 FINO ALLE ORE 7.00 DEL 1/1/2020 LO SPARO DI MORTARETTI E SIMILI, L'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, IL LANCIO DI RAZZI, O, IN GENERE, ACCENSIONI O ESPLOSIONI PERICOLOSE NONCHE' LA ROTTURA DI BOTTIGLIE E ALTRI OGGETTI DI VETRO**

**AVVERTE**

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 703 del codice penale, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani

dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

RESTA SALVA OGNI PARTICOLARE DISPOSIZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, IN PARTICOLARE L'ART. 58 CHE CONSENTE AGLI ADDETTI AL CONTROLLO DI PROCEDERE AL SEQUESTRO DELLE COSE CHE SERVIRONO O FURONO DESTINATE A COMMITTERE LA VIOLAZIONE.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni ed, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni per soli motivi di legittimità.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e viene trasmessa agli organi di Polizia per la giusta osservanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.